

Tu, al centro dei nostri obiettivi

ALLEGATO B

Regione Toscana
Direzione “Istruzione e Formazione”
Settore Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp,
Apprendistato e Tirocini

-
**AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO PER TIROCINI
 NON CURRICULARI - GIOVANISÌ**

-
POR FSE TOSCANA 2014/2020
**ATTIVITÀ A.2.1.3.A) - “TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE,
 INSERIMENTO E REINSERIMENTO, PRATICANTATO”**

POR FSE 2014/2020 - ASSE A “OCCUPAZIONE”	
Priorità d'investimento	A.2 (8.ii) - “Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani”
Obiettivo specifico	A.2.1. “Aumentare l'occupazione dei giovani
Azione	A.2.1.3 “Misure di politica attiva, tra le quali l'apprendistato, incentivi all'assunzione, tirocini e altre misure di integrazione istruzione/formazione/lavoro, azioni di mobilità professionale, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (prioritariamente nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)
Attività	A.2.1.3.a) - “tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato”

La Regione Toscana - Settore “Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini” adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP e disposizioni generali sul FESR, FSE, Fondo di Coesione e sul FEAMP, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, e in particolare il capo III “ammissibilità della spesa e stabilità”;

- del Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- dell'accordo di partenariato 2014-2020 adottato il 29/10/2014 dalla Commissione europea;

- della Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014 che approva il Programma Operativo “Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Toscana;

- della DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto del testo del Programma Operativo Regionale del FSE periodo 2014-2020 della Regione Toscana così come approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014;

- della DGR n. 760 del 01/08/2016 con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014-2020 e in particolare l’Obiettivo specifico A.2.1. “Aumentare l’occupazione dei giovani” che al suo interno prevede l’attivazione di politiche attive mirate ad incentivare lo svolgimento di tirocini mediante l’Azione A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato”;

- dei “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 nella seduta del 24 maggio 2017 in relazione all’utilizzo dell’ordine cronologico di arrivo delle domande quale criterio di selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento;

- della DGR n. 635 del 18/05/2015 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-2020 in relazione alle “disposizioni specifiche per i progetti con rendicontazione di spesa” e in particolare ai giustificativi di pagamento ammissibili a finanziamento come “documentazione di spesa”, di cui alla sezione B) paragrafo 7 dell’allegato “A” alla delibera;

- della Decisione di Giunta n. 5 del 15/05/2017 con la quale è stata approvata l’ultima versione del “Sistema di Gestione e controllo del POR CRO FSE 2014-2020”;

- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, successive modifiche e integrazioni, d’ora in poi definita “legge”, articoli dal 17 bis al 17 sexies in materia di Tirocini non curriculari e in particolare l’art. 17sexies “agevolazioni per i tirocini”, in cui si stabilisce che la Regione può concedere contributi

per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario corrisposto al tirocinante a titolo di rimborso spese;

- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, successive modifiche e integrazioni, d'ora in poi definito "regolamento" ed in particolare gli articoli dall'86 bis all'86 undecies;

- del Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020, approvato dal Consiglio regionale con Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017 con cui viene riconfermato per il periodo 2016-2020 il Progetto regionale Giovanisì;

- del Decreto dirigenziale n. 6853 del 15/05/2017 che approva lo schema di convenzione tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante e lo schema di progetto formativo ai sensi dell'art. 17ter, comma 4 della legge;

- della Decisione di Giunta n. 4 del 07/04/2014 che definisce le direttive per la procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti;

- della DGR n. 964 del 03/11/2014 con la quale viene quantificato il contributo mensile per la copertura totale dell'importo forfetario spettante al tirocinante a titolo di rimborso spese per i tirocini svolti presso le imprese artigiane che operino nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali con le modalità in essa specificate;

- della DGR n. 453 del 02/05/2017 che approva gli elementi essenziali dell'intervento in materia di tirocini non curriculari a valere sul POR FSE e in particolare i criteri di esclusione e i requisiti di ammissibilità a finanziamento dei tirocini;

- della DGR n. 367/2017 con cui si autorizza l'utilizzo delle risorse di Garanzia Giovani per finanziare le domande di contributo ai tirocini attivati in favore di giovani NEET presentate successivamente al mese di ottobre 2016 fino a un importo massimo di 2.500.000,00 euro e comunque nel rispetto della scadenza ultima per la certificazione della spesa eligibile al Programma della Garanzia Giovani fissata alla data del 31/12/2018;

- della Decisione di Giunta n. 7 del 6/02/2017 che approva e aggiorna il cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari per le annualità dal 2017 al 2019.

Art. 1 - Finalità e risorse finanziarie

In attuazione dell'Azione A.2.1.3.a) - "Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento" dell'Asse A "Occupazione" del POR FSE 2014-2020, il presente avviso - inserito nell'ambito del Progetto Giovanisì - promuove lo sviluppo dei tirocini non curriculari in Toscana secondo quanto previsto dall'art. 17sexies della LR n. 32/2002, disciplinando le modalità di concessione del contributo sulla base di quanto stabilito dalla DGR n. 453 del 2/5/2017 in merito agli elementi essenziali dell'intervento e in particolare ai criteri di esclusione e ai requisiti di accesso al finanziamento.

Gli interventi individuali oggetto del presente avviso sono finanziati a valere sulle risorse dell'Azione A.2.1.3.a) in base a quanto stabilito dal Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014-2020, approvato con DGR n. 760/2016, concorrendo all'indice di realizzazione del POR FSE 2014-2020 in quanto conformi alle finalità e alle regole dello stesso.

Le risorse destinate al finanziamento del presente Avviso per il biennio 2016-2017 a valere sull'Attività A.2.1.3.a) "Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento" del POR FSE 2014-2020 sono pari a Euro 8.000.000,00.

Agli interventi finanziati sono applicate le procedure per la gestione e il controllo degli interventi di cui al SiGeCo del POR FSE 2014-2020.

Il presente avviso prevede una procedura di presentazione delle domande a sportello. Le domande di contributo possono pertanto essere presentate, con le modalità indicate all'art. 5, fino all'esaurimento delle risorse stanziata a copertura del presente avviso. Nel momento in cui le richieste di finanziamento comportino l'esaurimento delle risorse disponibili, il Settore procederà all'immediata chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

Nel caso in cui le risorse stanziata non risultino comunque sufficienti per finanziare tutte le richieste di contributo presentate entro la data di chiusura dell'avviso, in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 453/2017, si procederà alla selezione e all'accertamento dell'ammissibilità a finanziamento delle domande in base all'ordine cronologico di presentazione. Le domande che sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, registrato informaticamente, risultino non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili non saranno ammesse a finanziamento anche se presentate entro i termini.

I tirocini svolti da giovani NEET iscritti al portale della Garanzia Giovani, che siano stati profilati dai CPI e abbiano sottoscritto il Patto di Servizio, potranno essere finanziati con risorse provenienti dalle economie del Piano esecutivo regionale della Garanzia Giovani in quanto conformi alle finalità e alle regole stabilite dal Piano esecutivo e dal Sistema di gestione e controllo della Garanzia Giovani, nonché ai massimali e al termine ultimo per la certificazione della spesa ivi previsti.

A tal fine, la DGR n. 367/2017 ha autorizzato l'utilizzo di ulteriori risorse in aggiunta agli 8.000.000 di euro destinati dal POR FSE 2014-2020 al finanziamento del presente avviso. Tali risorse aggiuntive, provenienti dalle economie del Programma regionale della Garanzia Giovani, potranno essere utilizzate per finanziare e rendicontare con il meccanismo dell'overbooking i contributi ai tirocini attivati in favore di giovani NEET a valere sulla Garanzia Giovani fino ad un importo massimo di 2.500.000 euro.

Nel caso di tirocini attivati a favore di giovani che si trovino nella condizione di NEET, in quanto non occupati né iscritti a un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione, il tirocinante sarà tenuto ad iscriversi al portale della Garanzia Giovani e a sottoscrivere il Patto di Servizio prima della data di inizio del tirocinio.

I tirocini rientranti nella condizione di accesso n. 5 di cui all'art. 4 del presente avviso che beneficino di un contributo pari 500,00 euro mensili sono esclusi dalla possibilità di essere finanziati dalla Garanzia Giovani in quanto non previsti dal Piano esecutivo regionale della Garanzia Giovani.

Al fine di permettere il finanziamento dei tirocini svolti da giovani NEET con risorse provenienti dal Piano esecutivo della Garanzia Giovani, al presente avviso, nel rispetto delle "linee guida per la

richiesta del Codice Unico di Progetto”, verrà assegnato un unico codice CUP a livello di avviso. Per i tirocini finanziati con risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo, si procederà invece all’assegnazione manuale del CUP a livello di ciascuna singola operazione finanziata, come previsto dal medesimo fondo.

Art. 2 - Validità dell’avviso

Il presente avviso ha validità a far data dal **1° Settembre 2017** e si applica alle domande di contributo presentate a partire da tale data.

Art. 3 - Rimborso spese forfetario e quantificazione del contributo

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 86quinquies del regolamento, la convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante deve prevedere l'erogazione al tirocinante di un rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante di almeno 500,00 Euro mensili lordi. Il presente Avviso finanzia il contributo destinato alla copertura totale o parziale di tale rimborso spese su richiesta del soggetto ospitante presentata secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 6.

I criteri di ammissibilità a finanziamento sono specificati all’art. 4.

L'importo del contributo è quantificato nel modo seguente:

- 1) Per i tirocini svolti da giovani nella fascia d'età 18-29 anni in possesso e nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1-2-3 dell’art. 4, l’importo del contributo è pari a € 300,00 mensili;
- 2) Per i tirocini svolti da giovani disabili o svantaggiati, di cui all'art.17 ter comma 8 della legge, nella fascia d'età 18-29 anni in possesso e nel rispetto del requisito di ammissibilità di cui al punto 4 dell’art. 4, l’importo del contributo è pari a € 500,00 mensili;
- 3) Per i tirocini svolti da giovani nella fascia d'età 18-29 anni in possesso e nel rispetto del requisito di ammissibilità di cui al punto 5 dell’art. 4, l’importo del contributo è pari a € 500,00 mensili nel caso in cui il tirocinio si svolto presso un soggetto ospitante operante nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali di cui alla DGR n. 964/2014.

Art. 4 – Condizioni di accesso, requisiti di ammissibilità e criteri di esclusione

Condizioni di accesso al contributo

Restando ferma la possibilità di attivare tirocini non curriculari ai sensi della LR n. 32/2002 anche in assenza del presente contributo, in base a quanto stabilito dalla DGR n. 453/2017 per poter accedere al presente finanziamento il tirocinante deve ricadere in almeno una delle seguenti condizioni di accesso:

Condizione di accesso n. 1) – Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana per tirocini attivati entro 24 mesi dalla data di superamento con esito positivo dell’esame finale per il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP);
- b) attestato di qualifica professionale;
- c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in assenza di iscrizione a percorsi per il conseguimento della laurea o a percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o a percorsi di alta formazione tecnico – professionale di livello post secondario (ITS);
- d) certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o diploma tecnico superiore di livello post secondario (ITS);
- e) laurea e altri titoli post laurea (ad esempio dottorato di ricerca, master¹).

Contributo pari a 300,00 euro mensili.

Tipologie di tirocinio attivabili di cui all’art. 17 bis comma 2 della LR 32/2002

Entro il 12° mese successivo al conseguimento del titolo di studio, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento, potranno essere attivate le seguenti tipologie di tirocinio:

- A) tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità;
- B) tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati;
- C) tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga.

Nel periodo compreso tra l’inizio del 13° e la fine del 24° mese successivo al conseguimento del titolo di studio, potranno essere attivati esclusivamente tirocini di tipologia:

- B) tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati;
- C) tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga.

Condizione di accesso n. 2) - Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana fuoriusciti dal sistema di istruzione formale prima del conseguimento di uno dei titoli di studio sotto elencati per tirocini attivati entro 24 mesi dalla data di interruzione degli studi²:

- a) attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP);
- b) attestato di qualifica professionale;
- c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

¹Per master sono da intendersi corsi definiti come tali dai regolamenti delle Università o Istituti di alta formazione che li istituiscono, aventi carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale. Ai fini del presente avviso sono ammissibili solo i master erogati da Università o Scuole di alta formazione in possesso del riconoscimento del MIUR che li abilita al rilascio del titolo di master.

² Per “interruzione degli studi” si intende l’uscita dal sistema formale di istruzione per mancata ammissione alla classe successiva, senza reiscrizione, o per abbandono del corso di studi, in quest’ultimo caso a condizione che il tirocinante abbia dato formale comunicazione del proprio ritiro dagli studi all’istituto cui era iscritto entro la data di inizio del tirocinio.

- d) certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o diploma tecnico superiore di livello post secondario (ITS);
- e) laurea e altri titoli post laurea (ad esempio dottorato di ricerca, master).

Contributo pari a 300,00 euro mensili.

Tipologie di tirocinio attivabili di cui all'art. 17 bis comma 2 della LR 32/2002

Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento, le tipologie di tirocinio attivabili nei 24 mesi successivi all'interruzione degli studi sono:

B) tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati;

C) tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga.

Condizione di accesso n. 3) – Tirocinanti residenti o domiciliati in uno dei seguenti comuni rientranti nelle “aree di crisi complessa”, “aree di crisi semplice”, “aree interne – strategia regionale”, “aree interne – strategia nazionale”, “comuni Art. 107.3.c del TFUE” di cui all'allegato “A” alla Decisione n. 19 del 06/02/2017:

N	Prov.	Comune	N	Prov.	Comune
1	AR	Anghiari	2	AR	Badia Tedalda
3	AR	Bibbiena	4	AR	Caprese Michelangelo
5	AR	Castel Focognano	6	AR	Castel San Niccolò
7	AR	Castiglion Fibocchi	8	AR	Castiglion Fiorentino
9	AR	Cavriglia	10	AR	Chitignano
11	AR	Chiusi della Verna	12	AR	Cortona
13	AR	Foiano della Chiana	14	AR	Laterina
15	AR	Loro Ciuffenna	16	AR	Lucignano
17	AR	Marciano della Chiana	18	AR	Monte San Savino
19	AR	Montemignaio	20	AR	Monterchi
21	AR	Ortignano Raggiolo	22	AR	Pergine Valdarno
23	AR	Pieve Santo Stefano	24	AR	Poppi
25	AR	Pratovecchio Stia	26	AR	Sansepolcro
27	AR	Sestino	28	AR	Subbiano
29	AR	Talla	30	FI	Barberino di Mugello
31	FI	Borgo San Lorenzo	32	FI	Castelfiorentino
33	FI	Certaldo	34	FI	Dicomano
35	FI	Firenzuola	36	FI	Fucecchio
37	FI	Gambassi Terme	38	FI	Greve in Chianti
39	FI	Impruneta	40	FI	Londa

41	FI	Marradi	42	FI	Montaione
43	FI	Montespertoli	44	FI	Palazzuolo sul Senio
45	FI	Pelago	46	FI	Pontassieve
47	FI	Reggello	48	FI	Rignano sull'Arno
49	FI	Rufina	50	FI	San Casciano in Val di Pesa
51	FI	San Godenzo	52	FI	Scarperia e San Piero
53	FI	Vaglia	54	FI	Vicchio
55	GR	Arcidosso	56	GR	Campagnatico
57	GR	Capalbio	58	GR	Castel del Piano
59	GR	Castell'Azzara	60	GR	Castiglione della Pescaia
61	GR	Cinigiano	62	GR	Civitella Paganico
63	GR	Follonica	64	GR	Gavorrano
65	GR	Isola del Giglio	66	GR	Magliano in Toscana
67	GR	Manciano	68	GR	Massa Marittima
69	GR	Monte Argentario	70	GR	Monterotondo Marittimo
71	GR	Montieri	72	GR	Orbetello
73	GR	Pitigliano	74	GR	Roccalbegna
75	GR	Roccastrada	76	GR	Santa Fiora
77	GR	Scansano	78	GR	Scarlino
79	GR	Seggiano	80	GR	Semproniano
81	GR	Sorano	82	LI	Campiglia Marittima
83	LI	Campo nell'Elba	84	LI	Capoliveri
85	LI	Capraia Isola	86	LI	Castagneto Carducci
87	LI	Collesalveti	88	LI	Livorno
89	LI	Marciana	90	LI	Marciana Marina
91	LI	Piombino	92	LI	Porto Azzurro
93	LI	Portoferraio	94	LI	Rio Marina
95	LI	Rio nell'Elba	96	LI	Rosignano Marittimo
97	LI	San Vincenzo	98	LI	Sassetta
99	LI	Suvereto	100	LU	Altopascio
101	LU	Bagni di Lucca	102	LU	Barga
103	LU	Borgo a Mozzano	104	LU	Camaiore
105	LU	Camporgiano	106	LU	Careggine
107	LU	Castelnuovo di Garfagnana	108	LU	Castiglione di Garfagnana

109	LU	Coreglia Antelminelli	110	LU	Fabbriche di Vergemoli
111	LU	Fosciandora	112	LU	Galliciano
113	LU	Massarosa	114	LU	Minucciano
115	LU	Molazzana	116	LU	Pescaglia
117	LU	Piazza al Serchio	118	LU	Pieve Fosciana
119	LU	Porcari	120	LU	San Romano in Garfagnana
121	LU	Sillano Giuncugnano	122	LU	Stazzema
123	LU	Vagli Sotto	124	LU	Viareggio
125	LU	Villa Basilica	126	LU	Villa Collemandina
127	MS	Aulla	128	MS	Bagnone
129	MS	Carrara	130	MS	Casola in Lunigiana
131	MS	Comano	132	MS	Filattiera
133	MS	Fivizzano	134	MS	Fosdinovo
135	MS	Licciana Nardi	136	MS	Massa
137	MS	Montignoso	138	MS	Mulazzo
139	MS	Podenzana	140	MS	Pontremoli
141	MS	Tresana	142	MS	Villafranca in Lunigiana
143	MS	Zeri	144	PI	Buti
145	PI	Calci	146	PI	Castelfranco di Sotto
147	PI	Castellina Marittima	148	PI	Castelnuovo di Val di Cecina
149	PI	Chianni	150	PI	Fauglia
151	PI	Lajatico	152	PI	Montecatini Val di Cecina
153	PI	Monteverdi Marittimo	154	PI	Orciano Pisano
155	PI	Peccioli	156	PI	Pomarance
157	PI	Santa Croce sull'Arno	158	PI	Santa Luce
159	PI	Terricciola	160	PI	Vecchiano
161	PI	Volterra	162	PT	Abetone - Cutigliano
163	PT	Lamporecchio	164	PT	Larciano
165	PT	Marliana	166	PT	Monsummano Terme
167	PT	Montale	168	PT	Pieve a Nievole
169	PT	Pistoia	170	PT	Ponte Buggianese
171	PT	Quarrata	172	PT	Sambuca Pistoiese
173	PT	San Marcello Piteglio	174	PT	Serravalle Pistoiese
175	PO	Cantagallo	176	PO	Carmignano

177	PO	Vaiano	178	PO	Vernio
179	SI	Abbadia San Salvatore	180	SI	Asciano
181	SI	Buonconvento	182	SI	Casole d'Elsa
183	SI	Castellina in Chianti	184	SI	Castiglione d'Orcia
185	SI	Cetona	186	SI	Chianciano Terme
187	SI	Chiusdino	188	SI	Chiusi
189	SI	Gaiole in Chianti	190	SI	Montalcino (San Giovanni d'Asso)
191	SI	Montepulciano	192	SI	Monteroni d'Arbia
193	SI	Monticiano	194	SI	Murlo
195	SI	Piancastagnaio	196	SI	Pienza
197	SI	Radda in Chianti	198	SI	Radicofani
199	SI	Radicondoli	200	SI	Rapolano Terme
201	SI	San Casciano dei Bagni	202	SI	San Gimignano
203	SI	San Quirico d'Orcia	204	SI	Sarteano
205	SI	Sinalunga	206	SI	Torrita di Siena
207	SI	Trequanda			

Contributo pari a 300,00 euro mensili.

Tipologie di tirocinio attivabili di cui all'art. 17 bis comma 2 della LR 32/2002

Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento, le tipologie di tirocinio attivabili dai giovani residenti o domiciliati nei comuni sopra elencati sono:

- A) tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità;
- B) tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati;
- C) tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga.

Condizione di accesso n. 4) - Tirocinanti disabili, di cui all'art. 1 della L. n. 68/1999, o svantaggiati, di cui alle lettere a-b-c-d-e dell'art. 17 ter, comma 8 della LR n. 32/2002, residenti o domiciliati in Toscana.

Contributo pari a 500,00 euro mensili.

Tipologie di tirocinio attivabili di cui all'art. 17 bis comma 2 della LR 32/2002

Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e del regolamento, le tipologie di tirocinio attivabili da giovani disabili o svantaggiati sono³:

³ La tipologia di tirocinio D) "tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a categorie di soggetti svantaggiati, diversi da quelli di cui all'art. 17ter, comma 8 della legge, da individuarsi con deliberazione di Giunta regionale" non è attivabile in quanto non sono state individuate ulteriori categorie aggiuntive di destinatari oltre a quelle previste alla condizione di accesso n. 4 di cui all'art. 17ter comma 8 della legge.

- A) tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità;
- B) tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati;
- C) tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga.

Condizione di accesso n. 5) - Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana, per tirocini attivati presso un Soggetto ospitante che operi nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, di cui all'art. 8 del regolamento n. 55/R/2009, e risulti in possesso dei seguenti requisiti di accesso, di cui alla DGR n. 964/2014:

- a) iscrizione all'albo delle imprese artigiane del Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- b) numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra zero e quindici;
- c) codice ATECO principale rientrante tra quelli indicati nell'allegato 1 all'Accordo approvato con DGR n. 964 del 3/11/2014.

Contributo pari a 500,00 euro mensili.

Tipologie di tirocinio attivabili di cui all'art. 17 bis comma 2 della LR 32/2002

Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e del regolamento, le tipologie di tirocinio attivabili presso un soggetto ospitante di cui alla DGR n. 964/2014 sono:

- A) tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità;
- B) tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati;
- C) tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga.

N.B. - I tirocini che non rientrano in almeno una delle condizioni di accesso di cui ai precedenti punti 1)-2)-3)-4)-5) non sono ammissibili al finanziamento del presente avviso.

Requisiti di ammissibilità al finanziamento

Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, ciascun tirocinio per il quale viene richiesto il contributo deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) il tirocinio deve essere svolto in Toscana presso la sede legale o l'unità locale del soggetto ospitante;
- b) il soggetto ospitante deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 86ter del regolamento;
- c) il tirocinante deve avere un'età compresa tra i 18 anni e i 29 anni (30 anni non ancora compiuti) alla data di inizio del tirocinio, ed essere in possesso dei requisiti di cui all'art.17quater, comma 1 della legge;
- d) il tirocinante non deve essere occupato;
- e) la richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente *on line* mediante l'applicativo "Tirocini on line" con le modalità e nel rispetto dei termini indicati all'art. 5 del presente avviso;
- f) il tirocinio deve rispettare – per quanto non previsto dal presente avviso - tutte le disposizioni normative in materia di tirocini non curriculari stabilite dalla L.R. n.32/2002 smi e dal Reg. n. 47/R/2003 smi;

- g) in caso di tirocini attivati a favore di giovani che si trovino nella condizione di NEET, in quanto non occupati né iscritti a un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione, il tirocinante è tenuto ad iscriversi al portale della Garanzia Giovani e sottoscrivere il Patto di Servizio per l'attivazione del tirocinio di cui alla scheda 5 del Piano Esecutivo Regionale della Garanzia Giovani prima della data di inizio del tirocinio, ad eccezione dei tirocini rientranti nella condizione di accesso n. 5 per i quali tale obbligo non sussiste.

Le domande di contributo che non risultino in possesso di tutti i requisiti indicati ai precedenti punti a)-b)-c)-d)-e)-f)-g) non sono ammesse al finanziamento del presente avviso.

Criteri di esclusione

Sono esclusi dal finanziamento del presente avviso:

- i tirocini attivati in qualità di soggetto ospitante da Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
- i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 22 gennaio 2015, attivati in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti;
- i tirocini attivati da imprese in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 72/2016 in relazione all'obbligo di attivazione di almeno un tirocinio non curriculare nell'ambito dei progetti finanziati con contributo maggiore di 100.000 euro a valere sul FESR e su tutti i fondi europei e regionali;
- i tirocini attivati da imprese in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 586 del 21/06/2016 con cui si stabilisce l'obbligo di attivare almeno un tirocinio non curriculare nell'ambito dei progetti finanziati con contributo maggiore di 150.000 euro a valere sulla Sottomisura 4.1 "investimenti nelle imprese agricole" del PSR del fondo FEASR 2014-2020;
- i tirocini in cui vi sia un vincolo di parentela entro il II grado tra il tirocinante e il legale rappresentante del soggetto ospitante, indicato nella domanda di contributo;
- i tirocini attivati in favore di persone straniere non residenti nella UE ai sensi della DGR n. 407 del 7/04/2015 che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per lo svolgimento del tirocinio ai sensi dell'art. 27 comma 1 punto F del D.Lgs. 286/1998.

Il venir meno durante lo svolgimento del tirocinio di una delle prescrizioni previste dalla legge o dal regolamento per l'attivazione del tirocinio determina l'esclusione dal contributo.

Il contributo di cui al presente Avviso non è cumulabile, in relazione al medesimo tirocinio, con il contributo previsto dall'Avviso pubblico per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Art. 5 - Ammissione alla procedura di finanziamento del contributo

Il Soggetto Ospitante in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente avviso, che intenda chiedere il contributo, deve presentare domanda *on line* di ammissione a finanziamento (modello 1) collegandosi al seguente indirizzo web:

<https://webs.rete.toscana.it/idol/tirocinioOnLine/index.html>

L'accesso dovrà avvenire esclusivamente tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con la quale il compilatore dovrà registrarsi all'applicativo "Tirocini On Line" per la presentazione telematica della domanda di contributo. Le domande di contributo presentate con modalità diverse da quella descritte nel presente articolo non saranno ammesse a finanziamento.

Modalità di accesso e registrazione alla procedura di presentazione della domanda *on line*

Nella fase di registrazione, l'applicativo importerà dalla Carta Nazionale dei Servizi i dati personali del titolare della CNS che dovranno essere integrati con quelli riferiti al Soggetto Ospitante, nel caso la compilazione della domanda sia effettuata direttamente da quest'ultimo, oppure, nel caso l'attività di compilazione sia delegata ad altro soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie (ad esempio, consulente del lavoro), con quelli dell'organizzazione delegata a presentare la domanda di contributo per conto del soggetto ospitante.

In base alla tipologia di soggetto abilitato ad operare nell'applicativo (soggetto ospitante o suo delegato), dovranno essere indicati i seguenti dati:

- Denominazione del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato
- Codice Fiscale del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato
- Indirizzo del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato
- Recapito telefonico del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato
- Indirizzo PEC del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato

Effettuata la registrazione, dopo aver inviato la Comunicazione Obbligatoria (CO) di instaurazione del rapporto di tirocinio nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, il compilatore dovrà selezionare la voce "nuova domanda" e scegliere tra gli avvisi aperti quello relativo al contributo all'attivazione di tirocini non curriculari.

Dopo aver selezionato il presente avviso, l'applicativo chiederà di indicare i codici fiscali del "soggetto ospitante" e del "tirocinante" per i quali si intende chiedere il contributo. In tal modo l'applicativo mostrerà al compilatore la comunicazione obbligatoria relativa al tirocinio per il quale è possibile presentare la domanda di contributo nel rispetto dei "Termini per la presentazione della domanda on line di contributo (modello 1)" e dei "Termini per l'avvio delle attività di tirocinio" di cui ai successivi paragrafi così intitolati.

Nel caso la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di tirocinio sia stata oggetto di rettifica, l'applicativo mostrerà un'unica comunicazione contenente i dati aggiornati in base alle variazioni trasmesse con CO nel rispetto dei tempi previsti dalla L. n. 296/2006.

Selezionando la Comunicazione obbligatoria, l'applicativo aprirà la maschera di compilazione della domanda di contributo (modello 1), precompilandola con i dati trasmessi mediante CO.

Effettuata tale operazione, il compilatore dovrà completare la domanda *on line* inserendo tutti i dati richiesti dal presente Avviso suddivisi nelle seguenti sezioni:

- Soggetto ospitante
- Tirocinante
- Soggetto promotore e legale rappresentate del soggetto ospitante

- Tirocinio oggetto della richiesta di finanziamento
- Scheda di iscrizione del tirocinante al Fondo Sociale Europeo (FSE)

Terminata la fase di compilazione della domanda, nella sezione “documentazione” dovranno essere allegati i seguenti documenti scansionati in formato PDF:

- Convenzione compilata e sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
- Progetto Formativo compilato e sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore a garanzia della regolarità e qualità dell’esperienza formativa e nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti dalla convenzione;
- Modello Dichiarazioni del Tirocinante compilato e sottoscritto dal tirocinante stesso;
- Copia del documento di identità del tirocinante in corso di validità.

Nel caso la presentazione della domanda sia delegata ad un soggetto diverso dal soggetto ospitante, nella sezione “documentazione” dovranno essere allegati anche i seguenti documenti scansionati in formato PDF:

- Delega sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ospitante ad altro soggetto abilitato alla trasmissione delle comunicazioni obbligatorie con cui si dà mandato a presentare la domanda di contributo per conto del soggetto ospitante;
- Copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante in corso di validità.

Gli allegati (dichiarazione del tirocinante, convenzione, progetto formativo ed eventuale delega) potranno essere sottoscritti con firma autografa apposta sui modelli cartacei debitamente compilati. Una volta scansionati in formato PDF gli stessi dovranno essere compressi in formato ZIP e caricati in domanda in un’unica operazione di *upload*⁴.

Pagamento dell’imposta di bollo

La richiesta di ammissione è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo da effettuarsi mediante la procedura di pagamento *on line* IRIS seguendo le indicazioni presenti nella sezione “bollo” della domanda di ammissione a contributo. In caso di esenzione dall’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo, andrà indicata la normativa in base alla quale il soggetto ospitante è esentato dal pagamento.

Modalità di presentazione e ricezione della domanda *on line*

Una volta compilata in tutte le sue parti, caricati gli allegati e adempiuto all’obbligo di pagamento del bollo, il soggetto ospitante o altro soggetto abilitato all’invio, collegato mediante CNS, effettua l’inoltro della domanda mediante il comando “INVIA”. In tal modo la domanda si considera sottoscritta dal titolare della CNS con firma elettronica avanzata ai sensi della lettera A), comma 1 dell’art. 65 del D.Lgs 82/2005. Con tale operazione, il titolare della CNS che ha effettuato l’invio si assume la piena responsabilità di tutte le dichiarazioni rese nella domanda da lui sottoscritta.

Una volta inoltrata, a conferma dell’avvenuta presentazione della domanda, l’applicativo darà evidenza della ricezione della stessa mediante indicazione della data e dell’ora della sua presentazione. Completata tale operazione sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF.

⁴ La dimensione massima del file che l’applicativo consentirà di caricare in domanda è pari a 20 MB.

Termini per la presentazione della domanda *on line* di contributo (modello 1)

La domanda dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 9° e il 18° giorno successivi all'invio della Comunicazione Obbligatoria di instaurazione del rapporto di tirocinio. La presentazione della domanda di contributo effettuata al di fuori di tale intervallo di tempo sarà considerata inammissibile⁵. La scadenza per la presentazione della domanda *on line* è perentoria anche nel caso in cui il 18° giorno successivo all'invio della CO cada in un giorno festivo.

In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la selezione della CO per la compilazione della relativa domanda di contributo soltanto a partire dal 9° giorno successivo all'invio della CO stessa. Trascorso il termine ultimo per la presentazione della domanda senza che la stessa sia stata inviata, l'applicativo non darà più modo di selezionare la CO di instaurazione del tirocinio, impedendo la presentazione della domanda di contributo a partire dal 19° giorno successivo all'invio della CO. La compilazione della domanda potrà avvenire in più sessioni di lavoro all'interno dell'intervallo di tempo sopra indicato.

Proroga dei termini per la presentazione della domanda in caso di errata compilazione della CO

Nel caso in cui la CO di instaurazione del tirocinio sia oggetto di rettifica trasmessa entro il 18° successivo all'invio della CO iniziale, i termini per la presentazione della domanda sono differiti al periodo compreso tra il 9° e il 18° giorno successivi all'invio della CO di rettifica.

Termini per l'avvio delle attività di tirocinio

In relazione all'avvio delle attività di tirocinio, non saranno ammesse a finanziamento CO di instaurazione del rapporto di tirocinio presentate il giorno stesso o in data successiva alla data di inizio tirocinio, né domande di contributo riferite a CO che riportino una data inizio tirocinio successiva di oltre 30 giorni alla data di presentazione della CO stessa.

In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la presentazione della domanda *on line* per le sole CO con data inizio tirocinio compresa tra il 1° e il 30° giorno successivi alla data di invio della CO di instaurazione, non consentendo la presentazione della domanda di contributo per le CO con data inizio tirocinio che non rispettino i termini di cui al presente paragrafo.

Annullamento presentazione domanda e riapertura compilazione domanda

Entro il 18° giorno successivo all'invio della CO, sarà possibile annullare l'invio di una domanda già presentata riaprendola e riportandola nella fase di compilazione per eventuali modifiche e integrazioni. Tuttavia, se tale domanda non sarà ripresentata entro la scadenza prevista dall'avviso, inviandola nuovamente entro le ore 24:00 del 18° giorno successivo all'invio della CO, la stessa decadrà e risulterà come mai inviata.

Domanda di Proroga

Il soggetto ospitante che, successivamente alla presentazione della domanda di ammissione, intenda chiedere la proroga del contributo per un ulteriore periodo di tirocinio dovrà presentare domanda di proroga *on line* (modello 2) collegandosi mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) allo stesso indirizzo web utilizzato per la presentazione della domanda iniziale.

⁵ Il termine iniziale, a partire dal quale è possibile presentare la domanda *on line*, è fissato al nono giorno successivo all'inoltro della CO per permettere all'applicativo di aggiornare la banca dati prendendo in considerazione di eventuali CO di rettifica che, in base alla normativa vigente, possono essere presentate fino al quinto giorno successivo all'invio della CO di instaurazione del contratto di tirocinio.

La domanda di proroga del contributo dovrà essere presentata dopo aver inviato la Comunicazione Obbligatoria (CO) di proroga del tirocinio. Non sarà consentita la presentazione della domanda di proroga del contributo per CO inviate oltre il 5° giorno successivo alla data di fine tirocinio indicata nella precedente CO di instaurazione del rapporto di tirocinio. Le domande di proroga del contributo che non rispettino i termini e le modalità di presentazione di cui al presente paragrafo non saranno ammesse a finanziamento.

La domanda dovrà essere presentata dallo stesso titolare della CNS che ha sottoscritto la precedente domanda di ammissione a finanziamento. Nel caso in cui il titolare della CNS che presenta la domanda di proroga (modello 2) sia diverso da colui che ha sottoscritto la domanda iniziale (modello 1), sarà necessario contattare l'assistenza informatica (vedi art. 13) al fine di abilitare il titolare della nuova CNS alla presentazione della domanda di proroga. Nel caso in cui la presentazione della domanda di proroga sia affidata ad un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda iniziale, nella sezione "documentazione" dovrà essere allegata in formato PDF una nuova delega con cui si dà mandato a presentare la domanda di proroga per conto del soggetto ospitante.

Una volta effettuato il collegamento all'applicativo, il soggetto ospitante, o altro soggetto da lui delegato, dovrà selezionare la voce "domande presentate" e selezionare la domanda di ammissione a finanziamento precedentemente inviata in relazione al tirocinio per il quale si intende chiedere la proroga del contributo. Selezionando la voce "proroga", l'applicativo aprirà la maschera di compilazione della domanda *on line* precompilandola con i dati precedentemente trasmessi mediante CO di proroga.

Nella domanda dovrà essere specificata la motivazione e la durata della proroga, che sommata al precedente periodo di tirocinio non dovrà superare i limiti massimi di durata stabiliti per i tirocini non curriculari di cui all'art. 17 ter commi 7 e 8 della legge.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, inserendo tutti i dati richiesti in relazione al tirocinio per il quale si intende richiedere la proroga, e allegando alla stessa il Nuovo **Progetto Formativo** relativo al periodo di proroga compilato e sottoscritto dal soggetto ospitante, dal tirocinante e dal soggetto promotore.

Il progetto formativo sottoscritto con firma autografa apposta sul modello cartaceo dovrà essere scansionato in formato PDF e caricato in domanda nella sezione "documentazione".

L'invio e la sottoscrizione della domanda di proroga *on line* avverrà con le stesse modalità previste per la presentazione e la sottoscrizione della domanda di ammissione. Una volta inoltrata, l'applicativo darà evidenza dell'avvenuta ricezione della stessa mediante indicazione della data e dell'ora di ricezione della stessa. Completata l'operazione di invio, sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF.

Termini per la presentazione della domanda di proroga *on line* (modello 2)

La domanda di proroga dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 9° e il 18° giorno successivi alla presentazione della Comunicazione Obbligatoria di proroga del tirocinio⁶. La

⁶ Il termine iniziale, a partire dal quale è possibile presentare la domanda *on line*, è fissato al nono giorno successivo all'inoltro della CO in considerazione del fatto che la CO di proroga può essere presentata, sulla base alla normativa vigente, entro il quinto giorno successivo alla data di fine tirocinio indicata nella CO di instaurazione.

scadenza per la presentazione della domanda *on line* è perentoria anche nel caso in cui il 18° giorno successivo all'invio della CO cada in un giorno festivo.

In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la compilazione della domanda *on line* di proroga soltanto a partire dal 9° giorno successivo all'invio della CO. Trascorso il termine ultimo per la presentazione, l'applicativo non darà più modo di inviare la domanda di proroga, impedendone la presentazione a partire dal 19° giorno successivo all'invio della CO.

Nel caso in cui la CO di proroga del tirocinio sia oggetto di rettifica trasmessa entro il 18° successivo all'invio della CO di proroga, i termini per la presentazione della domanda sono differiti al periodo compreso tra il 9° e il 18° giorno successivi all'invio della CO di rettifica.

Altre disposizioni

In caso il tirocinio venga prorogato più volte, è ammissibile a finanziamento una sola richiesta di proroga. Non saranno pertanto ammesse a finanziamento ulteriori richieste di proroga successive alla prima. In caso di ulteriore proroga, oltre la prima:

- il successivo periodo di tirocinio non sarà finanziato dal presente avviso, restando comunque soggetto al rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento;
- la domanda *on line* di erogazione del contributo (modello 3) dovrà essere presentata al termine della prima proroga nei termini e con le modalità indicate all'art. 6.

Gli eventuali periodi di sospensione durante lo svolgimento del tirocinio (ad esempio, chiusura estiva del soggetto ospitante) devono essere indicati nel progetto formativo; quest'ultimo dovrà indicare la durata del tirocinio espressa in mesi e in ore al netto della sospensione. La durata netta del tirocinio espressa in mesi interi sarà il dato considerato per il calcolo del contributo richiesto.

Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Variatione Soggetto Ospitante: domanda *on line* di rettifica

Nel caso in cui dovessero verificarsi delle variazioni relative al soggetto ospitante (cambio ragione sociale, codice fiscale, incorporazione, fusione, usufrutto, cessione o affitto ramo d'azienda), che comportino l'invio di una Comunicazione obbligatoria di variazione - CO VARDatori, il soggetto che ha richiesto il contributo dovrà presentare domanda *on line* di rettifica con le stesse modalità previste per l'invio delle domande di proroga e di ammissione a finanziamento.

La Regione, esaminata la documentazione inviata, provvederà ad approvare la variazione con decreto di rettifica.

Il pagamento del contributo al nuovo soggetto ospitante – verificato il rispetto dei requisiti di ammissibilità a finanziamento di cui all'art. 4 - sarà possibile soltanto a seguito dell'invio della domanda *on line* di rettifica.

Istruttoria di ammissibilità domande on line di contributo e di proroga

Nella tabella riportata di seguito viene descritto il procedimento amministrativo per la concessione del contributo, indicando gli uffici competenti per le fasi in cui si articola.

Fase procedurale	Ufficio competente	Attività svolta
Istruttoria di regolarità del tirocinio	Centri per l'Impiego territorialmente competente	Verifica rispetto normativa regionale in materia di tirocini non curricolari
Istruttoria di ammissibilità a contributo	Settori Gestione Rendicontazione e Controlli competenti per ambito territoriale	Verifica rispetto delle disposizioni dell'avviso pubblico per la concessione del contributo
Concessione del contributo	Settore Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini	Decreto di ammissione a finanziamento e impegno in bilancio del contributo concesso

In caso di carenza o irregolarità sanabile della richiesta di ammissione a contributo, l'Ufficio competente per la relativa fase istruttoria chiederà, per una sola volta, le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla definizione dell'istruttoria della domanda sulla base della documentazione in possesso dell'amministrazione.

La Regione comunicherà l'esito dell'istruttoria di ammissione a contributo con le modalità di cui all'art. 7 del presente avviso.

Art. 6 - Erogazione del contributo al soggetto ospitante

La domanda *on line* di erogazione del contributo a copertura parziale o totale del rimborso spese forfetario corrisposto al tirocinante, di cui all'art. 3, deve essere presentata al termine del tirocinio nel rispetto delle modalità e delle scadenze indicate al presente articolo, collegandosi tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) al seguente indirizzo web:

<https://webs.rete.toscana.it/idol/tirocinioOnLine/index.html>

Le domande di erogazione del contributo presentate con modalità diverse da quella descritta nel presente articolo non saranno ammesse al pagamento.

Non sono ammesse richieste di contributo intermedie.

La domanda dovrà essere presentata dallo stesso titolare della CNS che ha sottoscritto la precedente domanda di ammissione a finanziamento o proroga. Nel caso in cui il titolare della CNS, che presenta la domanda di erogazione del contributo (modello 3), sia diverso da colui che ha sottoscritto la domanda iniziale o di proroga (modelli 1 e 2), sarà necessario contattare l'assistenza informatica (vedi art. 13) al fine di abilitare il titolare della nuova CNS alla presentazione della domanda di pagamento. Nel caso in cui la presentazione della domanda di pagamento sia affidata ad un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda iniziale o di proroga, nella sezione "documentazio-

ne” dovrà essere allegata in formato PDF una nuova delega con cui si dà mandato a presentare la domanda di pagamento per conto del soggetto ospitante.

Una volta effettuato il collegamento all’applicativo “Tirocini On Line”, il soggetto ospitante, o altro soggetto da lui delegato, dovrà selezionare la voce “domande presentate” e quindi la domanda di ammissione a finanziamento relativa al tirocinio per il quale si intende chiedere il pagamento del contributo. Selezionando la voce “pagamento”, l’applicativo aprirà la maschera di compilazione della domanda *on line* di erogazione del contributo (modello 3) precompilandola con i dati trasmessi con le precedenti domande e l’eventuale comunicazione obbligatoria di cessazione anticipata del tirocinio.

Effettuata tale operazione, il compilatore dovrà completare la domanda *on line* di pagamento del contributo inserendo tutti i dati richiesti dal presente Avviso nelle sezioni “dati tirocinio” e “documentazione”, allegando in quest’ultima la seguente documentazione scansionata in formato PDF:

1. Relazione finale sul tirocinio sottoscritta dal tutor del soggetto ospitante attestante la regolarità dell’attività svolta e l’acquisizione da parte del tirocinante delle competenze previste dal progetto formativo;
2. Registro delle presenze, di cui al punto 3 lettera C dell’art. 86septies del regolamento, su cui dovranno essere annotate giornalmente le presenza del tirocinante, l’orario di ingresso e di uscita del tirocinante e l’attività formativa svolta in relazione a quanto previsto dal progetto formativo al fine di dimostrare l’effettivo svolgimento del tirocinio e il raggiungimento della percentuale minima di realizzazione del 70%;
3. Giustificativi dai quali risulti l’evidenza dell’effettiva esecuzione del pagamento del rimborso spese forfetario erogato a favore del tirocinante mediante:
 - bonifico bancario/postale, allegando la ricevuta di bonifico attestante l’esecuzione del pagamento prodotta su carta intestata della banca o di Poste spa dalla quale risulti l’avvenuto addebito sul conto corrente del soggetto ospitante (non saranno ammessi ordinativi di bonifico revocabili o documentazione relativa a operazioni di home banking da cui non risulti l’avvenuta esecuzione del pagamento), corredata dalla dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante;
 - assegno circolare, allegando dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante attestante il ricevimento dell’assegno e copia conforme all’originale dell’assegno stesso (figlia);
 - assegno bancario non trasferibile, allegando copia conforme all’originale dell’assegno (figlia) e dell’estratto conto bancario del soggetto ospitante dal quale risulti l’addebito dell’assegno stesso.

Nel caso in cui il rimborso forfetario sia assoggettato a ritenuta d’acconto, la documentazione relativa alla rendicontazione della spesa comprenderà anche il mod. F24 quietanzato con evidenza dell’avvenuto versamento all’erario della ritenuta. In caso di versamento cumulativo, la stessa dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto ospitante in cui si dichiara che il versamento comprende anche la quota di ritenuta d’acconto relativa al tirocinante per il quale si richiede il contributo.

N.B. - Il pagamento del rimborso spese forfetario effettuato dal soggetto ospitante in favore del tirocinante dovrà essere eseguito su base mensile o bimestrale entro la fine del mese successivo a quello del mese/bimestre di riferimento⁷. Si precisa che non saranno accettati a rimborso pagamenti effettuati con modalità di pagamento diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo, né giustificativi di pagamento riferiti a periodi superiori al bimestre o pagamenti effettuati oltre la scadenza sopra indicata.

Gli allegati (relazione finale e registro presenze) potranno essere sottoscritti con firma autografa apposta sui modelli cartacei debitamente compilati. Una volta scansionati in formato PDF gli stessi dovranno essere compressi in formato ZIP e caricati in domanda in un'unica operazione di *upload* comprensiva dei giustificativi di pagamento⁸. Gli originali cartacei dei giustificativi di pagamento allegati dovranno essere conservati a cura del soggetto ospitante.

Una volta compilata in tutte le sue parti e caricati gli allegati, il soggetto ospitante o altro soggetto da lui delegato, collegato tramite CNS, effettua la sottoscrizione e l'invio della domanda di pagamento *on line* (modello 3) con le stesse modalità previste per la presentazione e la sottoscrizione della domanda di ammissione a finanziamento di cui al precedente articolo 5. Una volta inoltrata, l'applicativo darà evidenza dell'avvenuta ricezione della stessa mediante indicazione della data e dell'ora di ricezione. Completata l'operazione di invio, sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF.

Le seguenti condizioni sono necessarie per l'erogazione del contributo al soggetto ospitante:

- in base a quanto riportato nel registro delle presenze, il tirocinante ha effettuato almeno il 70% delle presenze, espresse in ore, previste dal progetto formativo, nel caso di proroga, per la quale è stato richiesto il contributo ai sensi del presente avviso, il 70% delle presenze è dato dalla somma del periodo iniziale di tirocinio e della sua prima proroga;
- il tirocinio è stato svolto almeno per la durata minima di due mesi prevista dall'art.17 ter, comma 7 della legge.

In caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio, la stessa dovrà essere comunicata mediante Comunicazione obbligatoria nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. In questo caso la scadenza per la presentazione della domanda *on line* di pagamento del contributo - nel rispetto di quanto indicato al paragrafo precedente circa lo svolgimento di almeno due mesi di tirocinio e il raggiungimento di almeno il 70% delle presenze - decorrerà dalla data di fine tirocinio indicata nella CO di cessazione anticipata (vedi paragrafo seguente).

Il contributo regionale di cui al presente avviso sarà erogato anche in caso di cessazione anticipata del tirocinio senza raggiungimento della percentuale minima di realizzazione del 70% *se*, entro 20 giorni dall'interruzione del tirocinio, il soggetto ospitante assume il tirocinante con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche di apprendistato, o a tempo determinato di durata non inferiore a due anni a condizione che il tirocinio stesso sia stato svolto per almeno due mesi. In tal caso il soggetto ospitante invia la richiesta di erogazione del contributo *on line* (modello 3) con le modalità e nei termini previsti dal presente articolo allegando alla stessa il contratto di lavoro con cui il tirocinante è stato assunto.

⁷ Tale scadenza dovrà essere rispettata anche nel caso di pagamenti mensili/bimestrali relativi a periodi non esattamente coincidenti con i mesi dell'anno. Ad esempio, nel caso di un pagamento riferito a una mensilità di tirocinio che vada dal 13/09/2016 al 12/10/2016, l'erogazione del rimborso spese al tirocinante andrà effettuata entro la data del 30/11/2016.

⁸ La dimensione massima del file che l'applicativo consentirà di caricare in domanda è pari a 20 MB.

Termini per la presentazione della domanda di pagamento del contributo

La **domanda di pagamento on line del contributo deve essere presentata entro 30 giorni successivi al termine del periodo di tirocinio**, comprensivo dell'eventuale proroga finanziata. La scadenza per la presentazione della domanda *on line* è perentoria anche nel caso in cui il 30° giorno successivo al termine del tirocinio cada in un giorno festivo.

In caso di ulteriore proroga, oltre quella finanziata, la domanda *on line* di erogazione del contributo dovrà essere presentata al termine del primo periodo di proroga.

In caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio, la domanda di pagamento dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 9° e il 39° giorno successivi alla data di invio della CO di cessazione. Non sarà consentita la presentazione della domanda di pagamento per CO di cessazione anticipata inviate oltre il 5° giorno successivo alla data effettiva di fine tirocinio. Tali termini sono perentori ed il loro mancato rispetto non consentirà alcuna erogazione del contributo da parte della Regione.

In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la presentazione della domanda per i soli tirocini con data di fine tirocinio compatibile con il rispetto dei termini specificati nel presente paragrafo. Trascorso il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento, l'applicativo ne impedirà la presentazione.

Istruttoria di pagamento

Nella tabella riportata di seguito viene descritto il procedimento amministrativo per l'erogazione del contributo, indicando gli uffici competenti per le fasi in cui si articola.

Fase procedurale	Ufficio competente	Attività svolta
Istruttoria di regolarità del tirocinio	Centri per l'Impiego territorialmente competente	Verifica rispetto normativa regionale in materia di tirocini non curricolari
Istruttoria e nota di liquidazione del contributo	Settori Gestione Rendicontazione e Controlli competenti per ambito territoriale	Verifica delle domande e della rendicontazione della spesa nel rispetto di quanto disposta dall'avviso pubblico e invio della nota di liquidazione
Erogazione del contributo	Settore Contabilità	Mandato di pagamento

In caso di carenza o irregolarità sanabile della domanda di erogazione del contributo, l'Ufficio competente per la relativa fase istruttoria chiederà, per una sola volta, le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla definizione dell'istruttoria della domanda sulla base della documentazione in possesso dell'amministrazione.

Nel caso di esito negativo, il Settore "Gestione, Rendicontazione e Controlli" competente per ambito territoriale comunicherà al soggetto ospitante la conclusione del procedimento per le sole istruttorie di diniego che non daranno seguito ad alcun pagamento a favore del soggetto ospitante. Per le istruttorie che si concluderanno con l'emissione di un mandato di pagamento, anche parziale, tale mandato di pagamento sarà considerato conclusivo del procedimento amministrativo.

Art. 7 - Modalità di comunicazione

Gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità a contributo sono approvati con decreto del dirigente del Settore competente. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sulla Banca Dati degli Atti regionali, sul sito web della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it>) e sul sito del progetto Giovanisi (<http://giovanisi.it/le-opportunita-per-tirocini/>). La pubblicazione sul Burt vale a tutti gli effetti come notifica dell'esito del procedimento.

In fase di compilazione e di istruttoria della domanda *on line*, l'applicativo potrà inviare messaggi di posta elettronica generati automaticamente dall'indirizzo tirocionline@regione.toscana.it (non abilitato alla ricezione) contenenti avvertenze e informazioni utili all'utenza. Tali messaggi saranno inviati, qualora ne ricorrano le circostanze, all'indirizzo mail indicato nell'applicativo. Sarà cura dell'utente verificare che gli stessi non siano considerati *spam* dal proprio programma di posta elettronica. La Regione non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione delle comunicazioni inviate attraverso questo mezzo per circostanze imputabili all'utente quali, ad esempio, l'esaurimento dello spazio della propria casella, la modifica o l'errata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica nella fase di registrazione all'applicativo tirocini on line.

Art. 8 - Informazione e pubblicità

Il procedimento è predisposto in conformità al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali di cui all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 punto 2.2 - Responsabilità dei beneficiari e alla DGR n. 635/2015.

Ai fini del rispetto di quanto stabilito al punto 2 dall'art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013, aderendo al presente Avviso, i soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio sono informati e acconsentono alla pubblicazione dei loro nominativi nell'elenco delle operazioni di cui al punto 2.1 dell'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013, che sarà pubblicato e aggiornato semestralmente sul sito web della regione Toscana.

Art. 9 – Attività di Monitoraggio e Controllo

In ottemperanza degli obblighi di monitoraggio e controllo previsti della normativa comunitaria del Fondo Sociale Europeo, il soggetto ospitante si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie al completamento dei dati di monitoraggio fisico e finanziario previsti dal FSE.

In relazione a quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del FSE, il Soggetto Ospitante si impegna inoltre a fornire, su richiesta dell'amministrazione, la documentazione relativa al tirocinio archiviata presso di sé e a permettere l'accesso alla sede di svolgimento del tirocinio per l'effettuazione dell'eventuale attività di controllo in loco, come previsto dal "Sistema di Gestione e controllo del POR FSE 2014-2020". L'attività di controllo in loco sarà effettuata senza preavviso al fine di accertare il regolare svolgimento del tirocinio per il quale è stato richiesto il contributo.

In base all'art. dell'art. 17 ter, comma 12, della L.R. n. 32 del 26 luglio 2002 in caso di mancato rispetto della convenzione e del progetto formativo, accertato dall'organo di controllo, il soggetto ospitante potrà essere soggetto alle seguenti sanzioni:

- divieto di attivare tirocini per un periodo di un anno dall'accertamento;
- rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione.

Il divieto di attivare tirocini di cui al precedente paragrafo sarà comunicato al soggetto ospitato con nota del Settore competente. Il rimborso delle quote eventualmente corrisposte è disposto dal Settore “Gestione, rendicontazione e controlli” competente per ambito territoriale.

Le irregolarità riscontrate saranno inoltre comunicate agli organi ispettivi competenti.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione sottoscritte dal legale rappresentate del soggetto ospitante o dal tirocinante al momento della presentazione delle domande di ammissione e di erogazione del contributo ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le modalità previste dalla DGR n. 1058 del 1/10/2001 “Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000”.

E' disposta la decadenza dal contributo regionale con contestuale restituzione delle somme eventualmente percepite comprensive degli interessi maturati, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni o il non regolare svolgimento del tirocinio, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art.76 del DPR n.445/2000.

Art. 10 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/90 s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso e degli atti di concessione del contributo è il Settore “Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini” della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Gabriele Grondoni.

In relazione alla procedura di erogazione del contributo e all'emissione delle relative note di liquidazione, le strutture amministrative responsabili sono le seguenti:

- Settore “Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di AREZZO, FIRENZE e PRATO” della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Enrico Graffia;
- Settore “Programmazione in materia di formazione continua, territoriale e a domanda individuale. Interventi gestionali per gli ambiti territoriali di GROSSETO e LIVORNO” della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Guido Cruschelli;
- Settore “Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di LUCCA , MASSA CARRARA e PISTOIA” della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Stefano Nicolai;
- Settore “Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di PISA e SIENA” della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Cristiana Bruni.

Art. 11 - Modifica e Revoca dell'avviso

Il presente avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da parte dell'Amministrazione Regionale qualora se ne ravvisi la necessità. La Regione Toscana si riserva la possibilità di sospendere o chiudere il presente avviso in caso di esaurimento delle risorse stanziare per la sua copertura finanziaria.

Art. 12 - Tutela della privacy

I dati personali dei quali gli uffici regionali e degli Enti promotori o loro incaricati entrano in possesso a seguito dell'applicazione e gestione del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", secondo le disposizioni specifiche approvate da ciascun Ente.

Art. 13 - Informazioni sull'avviso e assistenza informatica

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sui siti internet della Regione Toscana e del progetto regionale Giovanisi.

Ulteriori informazioni possono essere reperite:

1. in relazione alla normativa regionale sui tirocini non curricolari, presso i Centri per l'Impiego, i cui indirizzi e recapiti telefonici e di posta elettronica sono indicati all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/-/uffici-della-regione-toscana-per-il-lavoro>
2. in relazione a quanto disposto dal presente avviso, al numero verde di Giovanisi 800.098.719, all'indirizzo di posta elettronica: info@giovanisi.it e agli indirizzi internet <http://giovanisi.it/le-opportunita-per-tirocini> e <http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi>
3. in relazione all'istruttoria di ammissione a finanziamento (mod. 1 e 2) e alla rendicontazione della spesa e all'istruttoria di erogazione del contributo (mod. 3), ai Settori "Gestione, rendicontazione e controlli" competenti per territorio, i cui contatti sono disponibili nella pagina "POR FSE 2014-2020, contributi per i tirocini non curricolari" all'indirizzo web <http://www.regione.toscana.it/impreselavoroeformazione/tirocini>
4. per assistenza al pagamento del bollo *on line* sulla piattaforma IRIS, chiamando il numero verde 800 098 594 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

N.B. - Per assistenza informatica alla registrazione, compilazione e presentazione delle domande *on line* contattare il numero verde indicato nella pagina web "informazioni e contatti" presente all'interno dell'applicativo "Tirocini On Line".

Art. 14 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla L.R. n.32/2002 e s.m.i., al regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i. nonché alla regolazione normativa, regolamentare, amministrativa vigente in materia.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Gabriele Grondoni

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Signore/a Soggetto ospitante, Tirocinante o Altro soggetto coinvolto nel tirocinio o nella presentazione della domanda di contributo, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dal presente avviso pubblico, dalla LR 32/2002 e dal POR FSE 2014-2020;
2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per poter effettuare l'istruttoria delle domande e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata assegnazione del contributo regionale;
4. i dati (limitatamente agli esiti finali delle procedure di assegnazione del contributo regionale) saranno oggetto di diffusione, anche via internet, secondo le norme regionali regolanti la pubblicità degli atti amministrativi e quelle comunitarie di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013;
5. il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Regionale, Giunta Regionale;
6. il responsabile del trattamento è il Settore “Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini” e i Settori “Gestione, rendicontazione e controlli” competenti per gli ambiti territoriali;
7. gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all'ufficio del/dei responsabile/i;
8. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.